



Comune di San Salvatore di Fitalia Città Metropolitana di Messina

Deliberazione della Giunta Comunale

N° 92 del Reg.

Data 24-06-22

OGGETTO: Modifica Delibera di Giunta Comunale n° 30 del 02.03.2022 avente ad oggetto " Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024 e Piano Annuale 2022"

L'anno duemilaventidue il giorno 24 del mese Giugno alle ore 12:30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'Appello risultano:

PIZZOLANTE GIUSEPPE
CANGEMI GIUSEPPE
FREANCHINA RITA MARIA
CANCIGLIA ALESSANDRO
PETTIGNANO ROSSELLA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente	Assente
X	
X	
X	
	X
	X

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Crimi Maria Gabriella, la quale provvede alla redazione del presente verbale;

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sindaco Giuseppe Pizzolante assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Premesso che

-con Deliberazione di Giunta Comunale n° 30 del 02.03.2022 è stato approvato il Piano triennale del Fabbisogno di personale 2022/2024 e Piano Annuale 2022 che prevedeva la copertura del posto di istruttore direttivo tecnico per n. 16 ore settimanali avvalendosi degli istituti di cui all'art. 14 del CCNL enti locali del 2004 e dell'istituto di cui all'art. 1, comma 557 della l. 311/2004

- si è proceduto alla copertura del predetto posto;

-nell'organico dell'Ente manca la figura dell'Assistente Sociale cat. D e non vi sono figure professionali corrispondenti;

- il Tribunale dei Minorenni di Messina, con Decreto n°527/2022, introitato con nota prot. n. 3636/2022, ha affidato un soggetto al servizio sociale del comune di San Salvatore di Fitalia per un'attività di monitoraggio, che occorre, inoltre, acquisire delle relazioni socio assistenziali sui diversi soggetti residenti del Comune di San Salvatore di Fitalia;

Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione, sopperire alle predette esigenze avvalendosi dell'istituto di cui all'art. 1, comma 557 della L. 311/2004 per n. 3 ore settimanali e fino al 31.12.2022, per n. 3 ore settimanali;

Visti:

-l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997 dispone che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per migliorare il funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

-l'art. 91, comma 1, d.lgs. 267/2000, dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/99, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

-l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;

-l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 che dispone: *"...Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. ((89)) 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione...Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale..."*

- *"Le linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche"* del 08.05.2015 formulate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

- la delibera di Giunta Comunale n. 21/2022 avente ad oggetto *"Art. 33 D.lgs. 165/2001 nel testo introdotto dall'art. 16 della Legge n. 183/2011 cd di Stabilità 2013. Rilevazione annuale del personale in sovrannumero e di quello in eccedenza."* con la quale è stata accertata l'assenza di personale in eccedenza e/o in sovrannumero;

- le disposizioni in tema di limiti di spesa del personale e di capacità assunzionali per i comuni con popolazione superiore a mille abitanti ed in particolare:

- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114, con il quale vengono espressamente confermate le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, della L. n. 296/2006 (art. 3, comma 5, 4° periodo);
- l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. n.114/2014, che dispone

che i limiti di cui all'alinea precedente non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

- il nuovo comma 557-quater della Legge n. 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, come convertito nella L. n. 114/2014) che dispone che a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge 114/2014, ossia 2011-2012-2013
- l'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), ha disposto per gli enti territoriali il superamento delle norme sul pareggio di bilancio a decorrere dall'anno 2019;
- il comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 che dispone che, a partire dall'esercizio 2019, gli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo da desumere, in ciascun anno, dal prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il DM del 17 Marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita) convertito con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 art. 33;
- *l' art. 57, comma, 3-septies del D.L. n. 104/2020 convertito con in legge con la L. n. 126/2020, che dispone "...A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente..."*

Rilevato che

-a seguito dell'entrata in vigore del DM del 17 Marzo 2020 sono sorti dubbi interpretativi in ordine al quadro dei parametri e dei vincoli a cui attenersi per programmare le assunzioni di personale a tempo indeterminato sia in riferimento alle capacità assunzionali che ai limiti di spesa;

- a tal fine il Responsabile del II Settore in esecuzione della delibera ha formulato richiesta di parere alla Corte dei Conti in ordine ai dubbi interpretativi sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 34/2019, giusto prot. n. 1924 del 12.03.2021,

- con nota, giusto prot. n. 1632 del 16.02.2022, il Responsabile dell'ufficio finanziario ha trasmesso al Responsabile del I Settore l'attestazione che si allega, dalla quale si evince che il Comune di San Salvatore di Fitalia rientra tra i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM del 17 Marzo 2020, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 dell'art. 6 del succitato decreto ed inoltre che il predetto valore ha subito un decremento rispetto all'anno 2021,

Rilevato che secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti questo ente può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato qualora fosse in grado di dimostrare, nel piano del fabbisogno 2022-2024, un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto, che porti, nell'anno 2025, al rispetto del parametro di cui alla predetta tabella 3,

Ritenuto, pertanto, di non programmare alcuna assunzione a tempo indeterminato per il triennio 2022-2024;

Richiamate le disposizioni di cui ;

- all'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004

- all'art. 9, comma 28 del DL 78/2010 che dispone: "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. ... Le limitazioni previste dal

presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

Dato atto che

- l'istituto di cui all'art. 1, comma 557, della L n. 311/2004, rappresenta una modalità di utilizzo reciproco del dipendente da parte di più enti che non implica la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,

-per avvalersi dell'istituto di cui all'art. 1, comma 557, della L n. 311/2004 non si applicano le regole di cui al DM del 17 marzo 2020 in ordine alle capacità assunzionali fermo restando che la relativa spesa va computata nella spesa di personale e l'obbligo di garantire la graduale riduzione della spesa di personale e l'istituto di cui all'art 1, comma 557, della L n. 311/2004 rientra nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;

- occorre comunque la previsione del posto da coprire nella dotazione organica;

Ritenuto, pertanto, di modificare la dotazione organica approvata con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 02.03.2022, attesa la copertura del posto di istruttore direttivo tecnico e la necessità di istituire un posto di Cat. D per n. 03 ore settimanali e fino al 31.12.2022, con la qualifica di assistente sociale, avvalendosi dell'istituto dello scavalco d'ecedenza

Categoria	Posti coperti a tempo				Posti previsti		Posti vacanti		
	Tempo indeterminato		Tempo determinato		Posti previsti		A tempo determinato		A tempo indeterminato
	Part time	Full time	Part time	Full time	Part time	Full time	Full time	Part time	Full time
D1		1	1 (6 h per mesi sette, 10 h per 5 mesi, 6 h per un anno) Fino al 30.12-2022	1	-1 (6 h per mesi sette, 10 h per 5 mesi, 6 h per un anno) Fino al 30.12-2022 -1 (3 ore fino al 31.12.2022)	2		1 (3 ore fino al 31.12.2022)	
C	13(24H)	1			13(24H)	1			
B3									
B1	6 (24h)				6 (24h)				
A	11 (24h)				11 (24h)				
TOTALE	30	2	1	1	32	3		1	

Rilevato, giusta attestazione del Responsabile dell'Ufficio Finanziario prot. n. 5415 del 22.06.2022 che

-il limite finanziario potenziale della dotazione organica degli enti locali è data dalla media della spesa di personale sostenuta dell'Ente nel triennio 2011-2013 che è pari € 953.894,22;

-il costo della dotazione organica come sopra rimodulata è pari ad € 703.108,81 e non supera il limite di cui punto precedente;

-nell'anno 2021, come risulta da preconsuntivo: l'ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 e che tale rispetto è previsto anche per il 2022 e per gli anni successivi;

Ritenuto, pertanto di procedere alla copertura del posto, di istruttore direttivo - assistente sociale a tempo parziale, per n 3 ore settimanali, avvalendosi dell' istituto di cui all'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004;

Visti l'art. 34, comma 6 del d.Lgs. 16572001 che dispone: *"...Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, ((ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonche' al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,)) sono subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco ((e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti))..."*

Richiamate le disposizione che dettano le ulteriori condizioni perché gli enti locali possano procedere alle assunzioni a qualsiasi titolo;

Accertato, giusta attestazione del Responsabile del I Settore prot. n. 5415 del 22.06.2022 che

-il tetto di spesa del costo sostenuto da questa Amministrazione nel 2009 per le varie tipologie di lavoro flessibile prese in considerazione dall'art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010, afferenti a funzioni non sottoposte a deroga, è pari ad euro **703.108,81** compresi oneri a carico ente e che il predetto limite non è stato superato nell'anno 2021, come risulta da preconsuntivo, e si prevede di rispettarlo nell'anno 2022;

-il comune ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del D.L. n. 66/2014;

-l'Ente non versa né nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000, né nelle condizioni di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

-ai sensi dell'articolo 9, comma 1 quinquies, del D.L. n. 113/2016 si è proceduto alla trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati richiesti e nei termini previsti dalla citata disposizione;

-l'ente non ha richiesto l'utilizzo degli spazi finanziari per la realizzazione di opere pubbliche ex legge 232/2016;

- nell'anno 2021 **ha rispettato** i vincoli di finanza pubblica (**equilibri di bilancio**) di cui all'art. 1 cc. da 819 a 826 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), secondo i quali gli enti si considereranno *"in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo"*, desunto *"dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto"*, allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 (co. 821) come si evince dal preconsuntivo e si prevede di rispettarlo anche nell'anno 2022;

Dato atto che

-il termine per l'approvazione del bilancio 2022-2024 per il comune di San Salvatore di Fitalia è stato prorogato al 30.06.2022;

-il termine per l'approvazione del rendiconto 2021 scade al 31.04.2022,

-l'ente è in regola con gli obblighi in materia di assunzione delle categorie protette ai sensi della L. n. 68199;

Richiamata la delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Campania n. 82 del 19.03.2020;

Visti:

- il D. Lgs. n. 165/2001; il D.lgs. 267/2000; il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014; la Legge 190/2014; La legge 208/2015 e ss.mm.ii.;
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L. R. 15/3/1963, n. 16 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

Di modificare la Delibera di Giunta Comunale n° 30 del 02.03.2022 avente ad oggetto “ *Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024 e Piano Annuale 2022*” così come di seguito:

“1)Di prendere atto

-della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 -che il posto previsto con la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 02.03.2022 di istruttore direttivo tecnico cat. D. 1 per n. 16 ore settimanali è stato coperto:

2)**Di programmare**, per l’anno 2022 l’istituzione del posto di istruttore direttivo Assistente Sociale , cat. D, a tempo parziale, per n. 03 ore settimanali e fino al 31.12.2022, avvalendosi dell’istituto di cui all’art. 1, comma 557, della legge 311/ 2004;

3)**Di rideterminare**, per l’effetto, la dotazione organica così come di seguito;

Categoria	Posti coperti a tempo				Posti previsti		Posti vacanti		
	Tempo indeterminato		Tempo determinato		Posti previsti		A tempo determinato		A tempo indeterminato
	Part time	Full time	Part time	Full time	Part time	Full time	Full time	Part time	Full time
D1		1	1 (6 h per mesi sette, 10 h per 5 mesi, 6 h per un anno) Fino al 30.12-2022	1	-1 (6 h per mesi sette, 10 h per 5 mesi, 6 h per un anno) Fino al 30.12-2022 -1 (3 ore fino al 31.12.2022)	2		1 (3 ore fino al 31.12.2022)	
C	13(24H)	1			13(24H)	1			
B3									
B1	6 (24h)				6 (24h)				
A	11 (24h)				11 (24h)				
TOTALE	30	2	1	1	32	3		1	

4. Di dare atto che

-il limite finanziario potenziale della dotazione organica degli enti locali è data dalla media della spesa di personale sostenuta dall’Ente nel triennio 2011-2013 che è pari € 953.894,22 e che il costo della dotazione organica come sopra rimodulata, pari ad € 703.108,81 non supera il predetto limite;

-questo Ente è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- per l'anno 2009 la spesa del lavoro flessibile è stata pari ad euro **604.750,35** ed il predetto limite non è stato superato nell'anno 2021 e non si prevede di superarlo per l'anno 2022, come meglio specificato nel parere del responsabile dell'Ufficio Finanziario in calce alla presente;

-il comune ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del D.L. n. 66/2014;

-l'Ente non versa né nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000, né nelle condizioni di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

-ai sensi dell'articolo 9, comma 1 quinquies, del D.L. n. 113/2016 si è proceduto alla trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati richiesti e nei termini previsti dalla citata disposizione;

-l'ente non ha richiesto l'utilizzo degli spazi finanziari per la realizzazione di opere pubbliche ex legge 232/2016

-il termine per l'approvazione del bilancio 2022-2024 per il comune di San Salvatore di Fitalia è stato prorogato al 30.06.2022;

-l'ente è in regola con gli obblighi in materia di assunzione delle categorie protette ai sensi della L. n. 68/99;

-l'ente nell'anno **2021 ha rispettato** i vincoli di finanza pubblica (**equilibri di bilancio**) di cui all'art. 1 cc. da 819 a 826 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), secondo i quali gli enti si considereranno "*in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo*", desunto "*dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto*", allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 (co. 821) come si evince dal precosuntivo e si prevede di rispettarli anche nell'anno 2022;

6) Rilevato che

-la somma occorrente per la copertura del posto vacante nella dotazione organica trova copertura negli appositi capitoli di bilancio di previsione in corso di predisposizione per gli anni 2022-2024;

- il presente Piano dei fabbisogni di personale (PTFP) 2022-2024, unito alla presente deliberazione, rappresenta parte integrante del Dup 2022-2024;

-il Piano triennale 2022-2024 dei fabbisogni di personale (PTFP) come approvato con la presente deliberazione, non determina nel corrente anno un peggioramento del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti rispetto all'anno precedente;

7) Prendere atto

-di quanto disposto dal DM del 17 Marzo 2020;

-questo ente supera il valore soglia di cui all'art. 4 dal DM del 17 marzo 2020, pari al 38,84%, giusta attestazione dell'ufficio finanziario prot. n. 1632 del 16.02.2022 (allegata alla presente) registrando una riduzione rispetto all'anno 2021;

-pertanto, ai sensi dell'art. 6 del DM questo ente si impegna ad adottare un graduale percorso di riduzione annuale del suddetto rapporto al fine di raggiungere nell'anno 2025 il valore soglia di cui alla tabella 3 pari al 32,60%;

8)Di dare mandato al Responsabile dell'ufficio personale di adottare gli atti successivi e consequenziali;

9)Di trasmettere il presente provvedimento:

- alle OO.SS. e alle RSU.;
- al sistema di cui all'articolo 60 del D. Lgs n. 165/2001 entro trenta giorni;


10)Di dare atto che

-il responsabile del procedimento è il responsabile del II Settore, Dott.ssa Maria Gabriella Crimi;


-il presente Piano triennale delle assunzioni è suscettibile di ulteriori modifiche ed integrazioni, sulla base di sopravvenute esigenze organizzative e normative;

11)Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di procedere.

Il Responsabile del II Settore
Dott.ssa Maria Gabriella Crimi



7

Il Proponente




COMUNE DI
SAN SALVATORE DI FITALIA - Prov. MESSINA

via Col. Musarra
98070 S.SALVATORE DI FITALIA - PROV. (ME)
C.F.84004140830 - P.I. 00527130835

Telefono 0941 - 486027/486452

Fax 0941 - 486200

Prot. n. _____

del _____

ORGANO DI REVISIONE

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione della Giunta con all'oggetto: (Modifica Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 02.03.2022 avente per oggetto "approvazione Piano Triennale del Personale 2022/2024 e Piano Annuale 2022").

L'Organo di revisione:

RICEVUTA la richiesta di parere prot. n. 5450 del 22/06/2022, di cui all'Oggetto, con P.E.C. 22/06/2022, ore 13.55 al fine di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448;

PREMESSO che:


- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 30 del 02.03.2022 è stato approvato il Piano triennale del Fabbisogno di personale 2022/2024 e Piano Annuale 2022 che prevedeva la copertura del posto di istruttore direttivo tecnico per n. 16 ore settimanali avvalendosi degli istituti di cui all'art. 14 del CCNL enti locali del 2004 e dell'istituto di cui all'art. 1, comma 557 della l. 311/2004;

- si è proceduto alla copertura de predetto posto;

- nell'organico dell'Ente manca la figura dell'Assistente Sociale cat, D e non vi sono figure professionali corrispondenti;



- il Tribunale dei Minorenni di Messina, con Decreto n527/2022, introitato con nota prot. n. 3636/2022, ha affidato un soggetto al servizio sociale del comune di San Salvatore di Fitalia per un'attività di monitoraggio, che occorre, inoltre, acquisire delle relazioni socio assistenziale sui diversi soggetti residenti del Comune di San Salvatore di Fitalia;

Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione, sopperire alle predette esigenze avvalendosi dell'istituto di cui all'art. 1, comma 557 della L. 311/2004 per n. 3 ore settimanali e fino al 31.12.2022, per n. 3 ore settimanali;

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, munita del parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del servizio interessato in data 22/06/2022 e del parere FAVOREVOLE di regolarità contabile rilasciato dal responsabile di ragioneria in data 22/06/2022

PRESO ATTO E RILEVATO

Che resta rispettato il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

ACCERTA

1) che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2022 – 2024 rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

2) che in conseguenza delle variazioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.


ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, **parere FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Data 23 Giugno 2022

L'Organo di Revisione

(rag. Antonino Tranchina)

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Antonino Tranchina'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'ORGANISMO DI REVISIONE' at the top and 'COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA' at the bottom. In the center of the stamp, there is a smaller circular emblem with a star and some text that is difficult to read. The stamp is partially overlapping the signature.



Comune di San Salvatore di Fitalia

Città Metropolitana di Messina
Ex Provincia Regionale di Messina

1° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA

Prot. llo n. 5415

del 22.06.2022

Al Sig. Sindaco
SEDE

Oggetto: Programmazione Fabbisogno personale 2022/2024. Attestazione finanziaria. Rimodulazione

La sottoscritta Maria Alfonsa Franchina Responsabile dei Servizi Finanziari dell'ente, sulla base delle scritture contabili dell'ente e ai fini dell'integrazione del Piano triennale delle assunzioni di personale 2022-2024 e piano annuale 2022 del Comune di San Salvatore di Fitalia

ATTESTA CHE

- il limite finanziario potenziale della dotazione organica degli enti locali è data dalla media della spesa di personale sostenuta dall'Ente nel triennio 2011-2013 che è pari € 953.894,22;
- il costo della dotazione organica come rimodulata dall'Ufficio personale, su direttiva dell'Amministrazione, è pari ad € 703.108,81:

Dotazione organica al 31/12/2021																					
categoria	Posti coperti AL 31.12.2021						Posti previsti 2022				Posti vacanti										
	Tempo indeterminato			Tempo determinato			Part-time		Full time		Part-time		Full time								
	Part-time		Full time	Part-time		Full time	Part-time	Full time	Part-time	Full time	Part-time	Full time									
	Unità	ore	Costo	Unità	Costo	Unità	ore	costo	Unità	Costo	Unità	ore	Costo	Unità	Note	Costo					
D1				1	34.437,50 €	1	12:00 h x 6 m e 17 g	6.226,43 €	1	34.437,50 €	1	08:00:00 h per 7 mesi	2.870,37 €	2	08:00:00 h per 7 mesi						
											1	10:00:00 h per 3 mesi	2.391,97 €		1	10:00:00 h per 3 mesi	11.003,07 €				
												09:00:00 h	5.740,73 €			08:00:00 h					
											1	03:00	2.868,64 €		1	3:00	2.868,64 €				
C1	13	24:00	274.823,35 €	1	31.025,72 €						13	24:00	274.823,35 €	1	31.025,72 €						
B1	6	24:00	115.066,44 €								6	24:00	115.066,44 €								
B3																					
A1	11	24:00	199.446,60 €								11	24:00	199.446,60 €								
TOTALE	30		589.336,38 €	2	65.463,21 €	1		11.352,23 €	1	34.437,50 €	32		603.208,10 €	3		99.900,71 €	2	13.871,71 €	0	- €	
TOTALE COMPLESSIVO							34		700.589,33 €	TOTALE COMPLESSIVO		35		703.108,81 €	TOTALE COMPLESSIVO		2		13.871,71 €		

N.B. Il Costo complessivo è comprensivo di Oneri riflessi a carico dell'Ente e si riferisce alla categoria iniziale

Via Colonnello Musarra, 9 - 98070 SAN SALVATORE DI FITALIA (ME)

C.F. 84004140830 P.IVA 00527130835 -Tel. 0941.486027/452 - Fax 0941.486200 Sito internet: www.comune.sansalvatoredifitalia.me.it PEC: pec.comune.sansalvatoredifitalia@pec.it mail Franchina@sansalvatoredifitalia.me.it

- nell'anno 2021 l'ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 e che tale rispetto è previsto anche per il 2022 e per gli anni successivi;
- il comune ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del D.L. n. 66/2014;
- l'Ente non versa né nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000, né nelle condizioni di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 quinquies, del D.L. n. 113/2016 si è proceduto alla trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati richiesti e nei termini previsti dalla citata disposizione;
- Che il calcolo del valore soglia ai sensi del DM del 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del DL 34/2019, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 art. 33 avente ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" è il seguente:

SPESA DEL PERSONALE		ENTRATE CORRENTI			
Ultimo rendiconto approvato - anno	2020	ANNO			
Macroaggregato BDAP		ENTRATE CORRENTI	2020	2019	2018
Voce	Importo	ENTRATA TIT.1	752.191,98	668.595,48	647.368,64
U.1.01.00.00.000	880.625,84	ENTRATA TIT.2	1.043.588,17	1.129.112,13	1.030.878,58
U1.03.02.12.001		ENTRATA TIT.3	601.836,30	608.749,55	634.105,46
U1.03.02.12.002		Totale	2.397.616,45	2.406.457,16	2.312.352,68
U1.03.02.12.003		Media	2.372.142,10		
U1.03.02.12.999		FCDE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO	2020	104.841,96	
TOTALE	880.625,84	TOTALE	2.267.300,14		
RAPPORTO SPESE DI PERSONALE SU ENTRATE CORRENTI ART 2 D.M.17/03/2020		38,84%			
VALORE SOGLIA DI RIFERIMENTO		32,60%			

- Che per l'anno 2009 la spesa del lavoro flessibile è stata pari ad €. 604.750,35, ed il predetto limite non è stato superato nell'anno 2021 (€. 11.352,23), come risulta da preconsuntivo, e non si prevede di superarlo per l'anno 2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AA.GG. ED ECONOMICO FINANZIARIO
Matia Alfonsa Franchina

